

PERSONE FISICHE	Erogazioni liberali in denaro	O.N.L.U.S. Fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto Presidente Consiglio Ministri in Paesi non Ocse	Detrazione d'imposta del 19% sulla erogazione liberale sino ad euro 2.065,83
-----------------	-------------------------------	---	--

La “nuova” disciplina di deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali alle ONLUS

Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività (D.L. 14 marzo 2005 n. 35), a partire dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del decreto legge, le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate **a favore delle ONLUS**, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

ART. 14 D.L. 35/2005

PERSONE FISICHE E IMPRESE	Erogazioni liberali in denaro	O.N.L.U.S. associazioni di promozione sociale, Fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto Presidente del Consiglio Ministri in Paesi non OCSE	Deduzione nel limite massimo del 10% del reddito complessivo e comunque nella misura massima di € 70.000 (ai fini Irpef e Ires)
---------------------------	-------------------------------	---	---

Ai fini della deducibilità dal reddito si fa presente che le *erogazioni liberali in denaro* **devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari** e per poter essere dedotte nella dichiarazione del prossimo anno devono essere effettuate entro il 31/12/2008.

Tale situazione ha chiaramente modificato in meglio il regime fiscale previgente e comunque **non abrogato**. Tale regime prevedeva:

Art. 15 TUIR, comma 1° lett i bis

Il nuovo regime agevolativo del D.L. n. 35/2005 ha comportato quindi la possibilità anche per le persone fisiche di usufruire della deduzione dal reddito dell’erogazione liberale devoluta ad una Onlus ed ha, contestualmente aumentato la percentuale di deducibilità di tale erogazione, con benefici a favore sia delle persone fisiche sia delle imprese.

Dato che le nuove agevolazioni fiscali concesse non possono essere cumulate con le altre già vigenti, il soggetto che intende effettuare l’elargizione dovrà scegliere il regime fiscale più conveniente.

Art. 100 TUIR comma 2° lett. h

IMPRESE	Erogazioni liberali in denaro	O.N.L.U.S. Fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto Presidente del Consiglio Ministri in Paesi non OCSE	Deduzione non superiore a euro 2.065,83 o al 2% del reddito di impresa dichiarato
---------	-------------------------------	---	---

Grazie all’aiuto di alcuni esempi si comprende che la nuova normativa consente un maggiore risparmio fiscale rispetto alla disciplina previgente.

Esempio n. 1

Soggetto con reddito d'impresa € 120.000

Erogazione € 500

In tal caso per questo soggetto è indifferente la scelta tra il regime previgente alla data del 15 marzo 2005 e il nuovo regime di deduzione, dai quali egli otterrà un risparmio fiscale pari al 43% di € 500, ovvero pari ad € 215.

Esempio n. 2

Soggetto con reddito d'impresa pari ad € 120.000

Erogazione € 3.000

In base alla disciplina previgente la deduzione massima consentita è di € 2.065,83 ed il risparmio fiscale massimo è pari al 43% di € 2.065,83, ossia € 888.

Con la nuova disciplina la deduzione massima consentita è pari a 10% del reddito (€ 120.000 x 10% = € 12.000) e quindi la deduzione dell'erogazione nel caso di specie è totale e pari ad € 3.000. Il risparmio fiscale è quindi al 43% di 3.000 = € 1.290

Esempio n. 3

Soggetto pensionato con reddito da pensione pari ad € 20.000.

Erogazione € 250

In tal caso il regime più favorevole è quello della deduzione dell'erogazione dal reddito complessivo con un risparmio fiscale di € 67,50 (27% di € 250).

Se opta per la detrazione del 19% dall'imposta ha un risparmio fiscale di soli € 47,50.

Esempio n. 4

Professionista con reddito di lavoro autonomo pari ad € 36.000

Erogazione € 500.

Con il nuovo regime di deduzione egli avrà un risparmio fiscale pari al 38% di €500, ossia € 190.

Si comunica fra l'altro che è stata reintrodotta in Finanziaria 2008 "la destinazione del **5 per mille** dell'Irpef, Ires, Ire a favore delle Onlus". Quest'anno quindi, senza alcun aggravio, ognuno di noi potrà devolvere alla nostra Onlus tale importo, con notevoli ricadute in termini di raccolta.